

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

2

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

RIESAME LEGGE REGIONALE:

"MODIFICA DELL'ART. 1 DELLA L.R. 22 AGOSTO 1984, N. 38"

RELATORE: Cons. Pasquale DI GIOIA

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

• Decisione n. 8 del 4 marzo 1986

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 4 marzo 1986 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 12.2.86, prot. n. 1040:  
RIESAME  
L.R. "Modifica dell'art. 1 della L.R. 22 agosto 1984, n. 38".
  
2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
  
3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
  
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:  
favorevole: Di Gioia, Massafra, Occhiofino, Aprile, Augelli, Cavallo,  
~~XXXXXXXXXX~~  
contrari: (Cavallo, Tedesco, in sostituzione di Marzo).  
~~XXXXXXXXXX~~
  
5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario:  
  
Consigliere DI GIOIA

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

3

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la legge regionale  
"Modifica dell'art. 1 della L.R. 22 agosto 1984, n. 38", oggi  
all'esame di questa Assemblea, ridetermina la indennità di tra-  
sferta per i Consiglieri Regionali, elevandola da £. 50.200 a  
£. 55.800, conformemente a quanto avvenuto per i Presidenti di  
Sezione della Corte di Cassazione, alla cui indennità di tra-  
sferta é commisurata quella dei Consiglieri Regionali.

In conseguenza delle osservazioni del Governo sul testo  
di legge approvato dal Consiglio Regionale, nella seduta del  
20 dicembre 1985, con delibera n. 25, la II Commissione in da-  
ta 4 marzo 1986, ha, all'unanimità, ritenuto opportuno accoglie-  
re dette osservazioni e modificare l'art. 2, che, ponendo  
l'onere a carico dell'esercizio finanziario 1985, ormai sca-  
duto, violava il principio dell'annualità del bilancio.

IL RELATORE  
*Paolino De Gennaro*

4 #

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

ART. 1

L'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 38, é così modificato:

"L'indennità di trasferta corrisposta ai Consiglieri regionali in missione é fissata in  $\text{L. 55.800}$  per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.

Tale importo é proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno di 24 ore".

ART. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento del Cap. 00102 "Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio e assicurazione contro gli infortuni degli stessi" del Bilancio 1986 e dei bilanci successivi.